

A cura di Carlo Baccaredda Boy

Autoriciclaggio e responsabilità degli enti

L'autoriciclaggio nel d.lgs 231/01, tra i dubbi della dottrina ed il silenzio giurisprudenziale



A tre anni dall'entrata in vigore nell'ordinamento nazionale della normativa in tema di autoriciclaggio, le questioni interpretative da risolvere in relazione all'inclusione della fattispecie all'interno del catalogo dei c.d. reati presupposto ex d.lgs 231/01 per la responsabilità degli enti risultano ancora molto numerose.

All'esito di un lungo processo di evoluzione normativa in tema di riciclaggio, l'art. 3 della L. 15.12.2014, n. 186 ha introdotto nel codice penale l'art. 648ter.1 c.p.

Con questo intervento normativo il legislatore si è proposto di superare il principio del c.d. "privilegio di autoriciclaggio" che impediva l'incriminazione dell'autore o del concorrente nel reato che pone in essere condotte di riciclaggio o reimpiego.

Sulla base delle indicazioni ricevute in sede consultiva dalla Commissione Giustizia della Camera dei Deputati, il Parlamento ha preferito però non procedere alla radicale eliminazione della clausola di non punibilità di cui agli artt. 648bis e 648ter c.p., per non rischiare di

aprire la strada all'incriminazione di condotte ascrivibili alla categoria del post-fatto non punibile.


L'introduzione dell'art. 648ter.1, in sostanza, è il risultato di una scelta di compromesso che nei fatti ha soltanto ridimensionato il "privilegio di autoriciclaggio", continuando a prevedere l'esclusione della punibilità in caso di "mera utilizzazione o di godimento personale" (al co. 4) e richiedendo la sussistenza di un concreto ostacolo all'identificazione della provenienza delittuosa dei beni (al co. 1).

Il frutto di questa scelta è una fattispecie che non brilla per chiarezza nella formulazione e che, senza dubbio, lascia molti nodi interpretativi da risolvere a dottrina e giurisprudenza.

Nella propria opera di contrasto all'economia dell'illegalità, la L. 186/14 ha modificato anche l'impianto del d.lgs 231/01, inserendo l'art. 648ter.1 c.p. nel catalogo dei c.d. reati presupposto.

Tale inclusione, operata mediante il semplice richiamo all'art. 648ter.1 nel corpo dell'art. 25-octies, desta non poche perplessità. Proviamo a fare qualche esempio.

In primo luogo, non è chiaro come la clausola modale dell'art. 648ter.1 co. 1 (laddove si richiede che la condotta debba essere tenuta "in modo da ostacolare concretamente l'iden-



Avv. Carlo Baccaredda Boy

tificazione” della provenienza delittuosa dei beni o altre utilità) si declinerà nell’ambito della responsabilità delle persone giuridiche, specialmente in relazione alle realtà più grandi che – si pensi alle imprese multinazionali – pongono quotidianamente in essere operazioni finanziarie di elevata complessità.

Le prime pronunce sul tema (tutte relative a persone fisiche) offrono alcuni utili spunti di riflessione e cercano di valorizzare l’intento del legislatore; Cass. Pen., Sez. II, 28.07.2016 n. 33074, ad esempio, afferma che con l’avverbio concretamente *“il legislatore richiede [...] che la condotta sia dotata di particolare capacità dissimulativa [ossia] un impiego di qualsiasi tipo ma sempre finalizzato ad occultare l’origine illecita del denaro o dei beni oggetto del profitto”*. In attesa di pronunce specifiche sull’argomento, la questione è da considerarsi aperta. La speranza è che la giurisprudenza non ceda ad interpretazioni abroganti dell’avverbio *“concretamente”*.

Una seconda criticità, inoltre, è ravvisabile nell’interpretazione da dare all’art. 648ter.1, co. 4 (non punibilità *“per mera utilizzazione o godimento personale”*), qualora l’autoriciclaggio sia realizzato nell’interesse o a vantaggio di un ente. Come si osserva in dottrina, infatti, ipotizzare il caso in cui il provento dell’illecito a monte sia stato meramente utilizzato o destinato al *“godimento personale”* dell’ente risulta molto complesso, se non impossibile, essendo stata la

clausola pensata per ipotesi tipiche delle persone fisiche.

Infine, risulta problematica la potenziale violazione del principio di tassatività in tema di responsabilità degli enti.

Ci si chiede, infatti, se la responsabilità dell’ente per autoriciclaggio debba essere limitata ai casi in cui il reato-base (da cui deriva il bene o le altre utilità reimpiegate) sia già compreso nel catalogo del d.lgs 231/01 o si configuri anche in presenza di delitti diversi (quali, ad esempio, i reati tributari). Tale aspetto è ovviamente molto rilevante sul piano pratico: si pensi all’elaborazione del modello organizzativo e alla predisposizione da parte dell’ente dei presidi a contenimento del rischio reato. Una questione simile, relativa all’inserimento nel catalogo 231 degli artt. 416 e 416bis c.p., è stata risolta dalla Suprema Corte in ossequio al principio di tassatività, circoscrivendo l’operatività di tali reati ai soli casi in cui l’associazione abbia reati-fine contemplati dal catalogo del d.lgs. 231/01 (Cass. Pen., Sez. VI, 24.01.2014, n. 3635).

La dottrina sul punto è divisa tra autori che sostengono l’applicabilità di una soluzione analoga anche per l’autoriciclaggio ed altri che, invece, argomentano l’insussistenza della lesione del principio di tassatività sulla base della diversità strutturale tra i reati associativi e il 648ter.1. Ancora una volta, non risultano pronunce specifiche sul punto.

In conclusione, come si desume da questa breve esemplificazione, a tre anni dall’entrata in vigore della L. 186/14 gli orizzonti applicativi dell’autoriciclaggio nel d.lgs 231/01 risultano ancora da delineare e l’interpretazione è affidata agli sforzi dei primi commentatori. Ad oggi, i dubbi rimangono numerosi ed è auspicabile un intervento chiarificatore della giurisprudenza.

Studio Legale
Avvocato Carlo Baccaredda Boy

Viale Bianca Maria n. 25
20122 Milano

www.studiolegalebaccaredda.it
